

**PROPOSTA DI COMUNICAZIONE AVENTE AD OGGETTO RACCOMANDAZIONI
RELATIVE ALLA TRASPARENZA DELLE VALUTAZIONI DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI
PROPRI COMPONENTI**

26 febbraio 2009

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 12 marzo 2009 al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Si sottopone alla consultazione l'unita bozza di Comunicazione contenente raccomandazioni riguardanti l'informativa che l'organo amministrativo deve fornire in merito alla valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai suoi componenti.

Ciò in quanto, dall'esame dei comunicati stampa successivi alle nomine e delle relazioni annuali sul governo societario è emersa, in via generale, un'informazione poco trasparente sulle predette valutazioni, come evidenziato anche nelle Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicate da Assonime e da Emittente Titoli S.p.A. In particolare, si è riscontrato più volte che amministratori siano stati definiti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina senza che fosse evidenziata la mancanza di alcuni requisiti indicati dal medesimo Codice e le motivazioni per le quali gli stessi amministratori fossero stati ritenuti comunque indipendenti.

Ciò considerato, la Commissione ritiene necessario diffondere una Comunicazione di carattere generale che contiene raccomandazioni rivolte alle società quotate al fine di assicurare un'adeguata trasparenza sull'applicazione dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza dei componenti dell'organo amministrativo.

Comunicazione n.

Oggetto: Raccomandazioni aventi ad oggetto la trasparenza delle valutazioni dell'organo amministrativo sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri componenti

1. L'art. 144-*novies* del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti") prevede che, dopo la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, la società quotata renda nota con un comunicato stampa la composizione degli organi rinnovati, indicando:

- da quale lista ciascun componente sia stato eletto e se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza o dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e/o dei requisiti previsti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

L'art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti richiede, tra l'altro, che le predette informazioni siano riportate annualmente nella relazione sull'adesione a codici di comportamento (c.d. relazione sul governo societario) o nella relazione sulla gestione.

2. Il Codice di Autodisciplina delle società quotate richiede che l'indipendenza degli amministratori sia periodicamente valutata, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, dal consiglio di amministrazione e che l'esito di tale valutazione sia comunicato al mercato.

Nei criteri applicativi del predetto principio si legge che “[d]opo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.”. Il Codice, infatti, prevede un elenco non tassativo e non vincolante di fattispecie sintomatiche dell'assenza di indipendenza e dispone che l'organo amministrativo, ai fini delle proprie valutazioni, possa adottare criteri aggiuntivi o diversi dandone comunque adeguata motivazione al mercato.

Il Codice prevede inoltre, sempre nei criteri applicativi del citato principio, che: “*Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.*”

3. Ciò premesso, dall'esame dei comunicati diffusi dopo i rinnovi degli organi sociali e dall'esame delle relazioni annuali sul governo societario è emersa, in via generale, un'informazione poco trasparente sulle valutazioni effettuate dall'organo amministrativo in merito alla sussistenza dei requisiti d'indipendenza.

In particolare, si è riscontrato più volte che amministratori siano stati definiti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina senza che fosse evidenziata la mancanza di alcuni requisiti indicati dal Codice e le motivazioni per le quali gli stessi amministratori fossero stati ritenuti comunque indipendenti.

Ciò considerato, tenuto conto dell'importanza per il mercato di conoscere in modo chiaro la composizione dell'organo amministrativo, si raccomanda ai consigli di amministrazione delle società quotate, in occasione delle nomine dei loro componenti e, periodicamente, nella relazione sul governo societario, di:

- chiarire quali amministratori sono valutati indipendenti con riferimento ai requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), anche se non indicati come aventi tali requisiti nelle liste di cui all'articolo 147-ter del TUF, quali con riferimento ai requisiti del Codice di Autodisciplina e quali sono ritenuti in possesso sia dei requisiti previsti dal TUF che dei requisiti previsti dal Codice. Si raccomanda altresì di chiarire quali amministratori siano in possesso di requisiti previsti da discipline di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- con riferimento agli amministratori definiti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, qualora l'organo amministrativo li abbia ritenuti indipendenti utilizzando criteri aggiuntivi o difformi da quelli indicati dal Codice, fornire una chiara e completa informazione su tali criteri aggiuntivi o difformi, motivando in modo adeguato le ragioni per le quali, in concreto, si ritiene sussistente l'indipendenza pur in presenza di situazioni astrattamente riconducibili alle ipotesi individuate dal Codice come sintomatiche di mancanza di indipendenza.